Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività con Stati partner rilevanti dal 2026

Disegno

del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale[1];
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del …[2] tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni in conformità al quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Accordo SAI Cripto-attività);
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 2025[3],

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento di cui all'Accordo SAI Cripto-attività:

a. che gli Stati e i territori menzionati qui appresso devono essere inclusi nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell'Accordo SAI Cripto-attività, a condizione che soddisfino i requisiti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici:
   1. Argentina,
   2. Australia,
   3. Austria,
   4. Azerbaigian,
   5. Bahamas,
   6. Barbados,
   7. Belgio,
   8. Bermuda,
   9. Brasile,
   10. Bulgaria,

1 RS **101**
2 RS ...
3 FF **2025** 1980

11. Canada,
12. Cechia,
13. Cipro,
14. Colombia,
15. Corea del Sud,
16. Costa Rica,
17. Croazia,
18. Danimarca,
19. El Salvador,
20. Emirati Arabi Uniti,
21. Estonia,
22. Filippine,
23. Finlandia (comprese Isole Åland),
24. Francia (comprese Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte, Réunion, Saint Martin),
25. Germania,
26. Giappone,
27. Gibraltar,
28. Grecia,
29. Guernsey,
30. Hong Kong,
31. India,
32. Indonesia,
33. Irlanda,
34. Islanda,
35. Isola di Man,
36. Isole Cayman,
37. Isole Faeröer,
38. Isole Vergini Britanniche,
39. Israele,
40. Italia,
41. Jersey,
42. Kazakistan,
43. Lettonia,
44. Liechtenstein,
45. Lituania,
46. Lussemburgo,
47. Malesia,
48. Malta,

49. Messico,
50. Mongolia,
51. Nigeria,
52. Norvegia,
53. Nuova Zelanda,
54. Paesi Bassi (comprese Bonaire, Sint Eustatius, Saba),
55. Panama,
56. Polonia,
57. Portogallo (comprese Azzorre, Madeira),
58. Regno Unito,
59. Romania,
60. Saint Vincent e Grenadine,
61. San Marino,
62. Seychelles,
63. Singapore,
64. Slovacchia,
65. Slovenia,
66. Spagna (comprese Isole Canarie),
67. Sudafrica,
68. Svezia,
69. Thailandia,
70. Turchia,
71. Ucraina,
72. Uganda,
73. Ungheria,
74. Vietnam;

b. a partire da quale data sono scambiate automaticamente informazioni relative a cripto-attività con lo Stato partner interessato.

Art. 2

Prima che vengano trasmesse informazioni relative a cripto-attività, gli Stati e i territori di cui all'articolo 1 lettera a, con cui è stato attivato lo scambio di informazioni, devono essere verificati conformemente al decreto federale del ... 2025[4] concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività da parte degli Stati partner.

4 FF **2025** 1982

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.